

REGOLAMENTO LOCALE DI IGIENE del COMUNE DI VENEZIA

Igiene del suolo e delle abitazioni

Approvato con le Determinazioni Podestarili 16.2.1928 - VI e 8.6.1929 - VII al M. 34008 Igiene e dalla G.P.A. in seduta 17.2.1930 - VIII al n. 350 in seguito parere favorevole del Consiglio Prov. Sanit. Espresso nella seduta del 13.3.1928 - VII. Reso esecutivo dal R. Prefetto in data 17.2.1930 al n. 10044 - V. Pubblicato all'Albo Municipale per giorni 15 da 20.3.1930 a 3.4.1930 - VIII ai sensi dell'art. 129 del Regolamento della Legge Comunale e Prov. 12.2.1911 n. 297. Integrato e modificato con deliberazione n. 955 approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 10.11.1981 - prot. Sezione Controllo Regionale n. 34062 del 18.11.1981, esecutiva per decorso del termine il 9.12.1981, pubblicata all'Albo pretorio per 15 gg. Il 18 novembre 1981 e ripubblicata per 15 gg.

CAPO I

Piani Regolatori

Art. 1

Chiunque intenda costruire nuovi quartieri deve previamente chiederne licenza all'Autorità comunale, con domanda scritta corredata del piano regolatore relativo. In questo deve essere fissata la direzione e la larghezza delle strade, la situazione delle piazze e la delimitazione delle aree da fabbricarsi.

Art. 2

La superficie del suolo riservata nel piano regolatore per la fabbricazione non può essere più del doppio di quella riservata per strade e piazze. Delle aree destinate alla fabbricazione deve essere tracciato il perimetro che non può in nessun caso essere oltrepassato.

Art. 3

L'area coperta da costruzioni stabili non deve in nessun caso eccedere i due terzi dell'area destinata a fabbricazione. Il terzo o più dell'area fabbricabile da lasciarsi scoperto può essere usufruito o come spazio di distacco dell'edificio dalla linea perimetrale, o per cortili interni, purché siano rispettate le disposizioni in appresso indicate.

Art. 4

La larghezza delle strade non può essere inferiore a metri 4 e mezzo per i nuovi quartieri da costruirsi in città, ammenoché le strade non siano fiancheggiate da canali, nel caso possono avere larghezza minore ma non inferiore a metri tre. Per le strade che vengono costruite nelle Frazioni del Comune detta larghezza minima non può essere inferiore a metri 12 per le principali ed a metri 8 per le secondarie, salvo le speciali disposizioni per la zona urbana di Marghera.

CAPO II

Suolo pubblico

Art. 5

Le calli, le fondamenta, i campi, le corti e in genere ogni area stradale di uso pubblico devono essere pavimentati con materiale resistente ed impermeabili, ed avere adatte pendenze per il facile e pronto scolo delle acque meteoriche.

La presente disposizione non si applica agli spazi pubblici alberati e coltivati a prato.

Art. 6

E' proibito gettare ed accumulare rifiuti ed immondezze su qualsiasi area scoperta, sia pubblica che privata, nonché nei canali della città.

Tutti questi materiali devono essere portati fuori dell'abitato nei luoghi e depositi stabiliti dall'Autorità comunale.

Art. 7

Quando si vuotino fogne, letamai ed altri depositi di materiale facilmente putrescibile, si deve spazzare e lavare immediatamente la parte di suolo eventualmente imbrattata.

Art.8

Il trasporto delle immondizie, del letame e di altri rifiuti putrescibili per le vie della città deve essere fatto con mezzi che impediscano in via assoluta ogni dispersione di materia od emanazioni di putride esalazioni.

Il trasporto fuori dell'abitato deve essere fatto con barche fornite di cassa impermeabile, munita di coperchio.

Art.9

Dopo le ore 9 da 1 Novembre a tutto Marzo e dopo le ore 8 degli altri mesi è proibito sbattere o spolverare tappeti, soppedanei e stuoie dalle finestre.

CAPO III

Abitazioni - Disposizioni generali

Art. 10

Chiunque intenda, nell'ambito del Comune, costruire nuovi fabbricati, ingrandire, riformare e demolire in tutto od in parte già esistenti, a qualunque uso destinati, oltre che attenersi alla disposizioni del Regolamento edilizio, deve nella domanda dare notizia sull'uso e sulla destinazione dei singoli ambienti, sulla provvista dell'acqua potabile, sullo smaltimento delle acque luride e sulla sistemazione delle strade di accesso quando siano private.

Si deve richiedere speciale autorizzazione anche per lavori che interessino soltanto la fognatura domestica.

CAPO IV

Fondamenta degli Edifici

Art. 11

Non è permesso costruire un nuovo edificio su terreno che abbia antecedentemente servito come deposito di immondizie, di residui putrescibili o di altre materie insalubri che abbiano potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente asportato siffatte materie nocive e risanato il sottosuolo per la profondità d'estensione che sono determinate caso per caso dall'Ufficio d'Igiene

Art. 12

Negli edifici di nuova costruzione ed in quelli di cui si ricostruiscono anche in parte i muri di fondazione, questi devono esser cementati con malta idraulica.

Allo scopo di impedire che la umidità del sottosuolo possa infiltrarsi nel fabbricato tutti i muri devono essere intersecati ad almeno 15 centimetri sopra il libello stradale da uno strato di piombo o di asfalto. Quando si intenda usare altro materiale questo non potrà esser impiegato che previo riconoscimento dell'Ufficio Igiene.

CAPO V

Altezza degli edifici - Numero dei piani - Cortili - Pozzi di luce

Art. 13

Non è permesso, salvo il disposto del penultimo comma dell'art. 17, costruire nuovi edifici o sopraelevare gli esistenti lungo le vie di larghezza inferiore a due metri.

L'altezza degli edifici nuovi od aggiunti a quelli esistenti non può oltre passare nelle vie di terra o di acqua larghe da m. 2 a m. 3 il triplo della larghezza della via, in quelle larghe da m. 3 a m. 3.90 due volte e mezzo la larghezza della via più uno e 50; in quelle larghe da m. 3.91 a m. 4.50 i m. 11.25 ed in quelle di larghezza superiore a m. 4.50 due volte e mezzo la larghezza della via.

In ogni caso però gli edifici non possono superare l'altezza di m. 20 salve le disposizioni speciali del regolamento edilizio.

Art. 14

Ferme restando le disposizioni relative alle altezze intere dei locali di cui l'art. 32 ed ai limiti di altezza delle case, il numero massimo dei piani di una casa, non può superare i 5, compreso sempre il piano terreno e gli ammezzati.

Art. 15

Nelle ricostruzioni si possono raggiungere le altezze preesistenti anche se superiori a quelle fissate dall'art. 13, purchè la ricostruzione si compia al più tardi entro tre anni dalla demolizione e siano osservate le altre norme del presente regolamento.

Art. 16

L'altezza dei fabbricati viene misurata dal livello medio del piano stradale fino alla linea superiore del cornicione, L'altezza così determinata vale anche per le facciate prospettanti sui rivi.

Qualora sopra il cornicione siano costruite ringhiere, queste non verranno computate nell'altezza.

Art. 17

L'altezza di un edificio costruito tutto in ritiro, dalla linea stradale, si determina aggiungendo alla larghezza della via la larghezza media della zona lasciata libera.

Qualora il ritiro non avvenga dal piano stradale, ma soltanto i piani superiori del fabbricato vengano costruiti in ritiro, l'altezza della parte arretrata, sommata con quella del rimanente fabbricato, deve proporzionarsi alla larghezza della via aggiuntavi la profondità del ritiro.

Queste disposizioni sono applicabili anche ai fabbricati da costruirsi lungo le vie di larghezza inferiore ai metri due.

Art. 18

Nelle vie irregolari l'altezza di ciascun fabbricato viene determinata in base alla larghezza media del tratto di via che lo fronteggia.

Tale larghezza media viene calcolata dividendo la superficie stradale fronteggiante l'edificio per la lunghezza della fronte del medesimo, computando però per soli 8 metri i tratti di strada che avessero una larghezza superiore. Non è applicabile la disposizione del presente articolo qualora oltre un quarto del fabbricato prospetti una via di larghezza media inferiore a m. 2.

Nel caso che il fabbricato sia prospiciente su canali fiancheggiati da fondamente, l'altezza è ragguagliata alla somma della larghezza del rio e delle fondamente, col limite massimo sopradetto di m. 8.

Art. 19

Per i fabbricati limitati da due o più vie è consentita l'altezza corrispondente nella via più larga per la sola facciata su di essa prospiciente e di raggiungere la stessa altezza per una profondità sulle fronti laterali non superiore a metri 7 da misurarsi sempre dall'angolo del fabbricato o dall'angolo della parte in ritiro nel caso delle costruzioni in ritiro previste dall'art. 17.

Qualora però una delle vie avesse larghezza inferiore a metri tre il voltatesta del fabbricato sulla medesima non può avere lunghezza maggiore di m. 5 misurati dall'angolo del fabbricato.

Art. 20

Gli spazi privati fra edificio ed edificio, non possono avere larghezza inferiore a metri 3 e l'altezza dei fabbricati prospicienti sui medesimi non può essere superiore di quella consentita dalla larghezza dello spazio antistante secondo le norme dell'art. 13.

Le eccezioni previste dall'art. 19 sono anche applicabili ai fabbricati in angolo fra una via pubblica e uno spazio privato.

Qualora su un lato di uno spazio privato esista già un edificio con locali di abituale soggiorno prospicienti sullo spazio medesimo, sul lato opposto non si può costruire un nuovo fabbricato se non mantenendo il rapporto di 2.50 a 1 fra l'altezza del nuovo edificio e la larghezza dello spazio.

Art. 21

Nei cortili di nuova formazione recinti completamente da fabbricati l'altezza di ciascuna delle fronti non può superare una volta e mezzo la distanza della fronte dell'edificio dal limite dello spazio scoperto antistante. Quando tale distanza non sia costante l'altezza della fronte viene commisurata alla media calcolata dividendo la superficie dello spazio scoperto per la lunghezza della fronte che si considera, computando però nel calcolo della superficie la distanza massima di metri 14 nei tratti che ne avessero di maggiore.

Fermo restando il limite massimo di metri 20 di altezza fissato dall'art. 13, in nessun caso l'altezza della fronte più elevata può superare il doppio di quella consentita per la fronte più bassa.

L'altezza determinata dal 1° comma del presente articolo può essere superata, fino al limite massimo consentito dall'art. 13, mediante costruzioni fatte su di una linea arretrata rispetto a quella delle fronti che recingono il cortile; il rapporto fra la profondità del ritiro e la maggiore altezza deve essere di 1 a 1.50.

Art. 22

Nei cortili aperti l'altezza di ciascuna delle fronti che vi hanno prospetto può essere uguale a due volte la distanza dal limite dello spazio scoperto antistante.

Sono considerati aperti i cortili che abbiano comunicazione diretta con una strada pubblica o privata o che siano divisi dalla stessa solo da un muro di cinta di altezza non superiore a m. 4.

Quando l'accesso al cortile sia dato da un sottoportico il cortile viene considerato chiuso.

Art. 23

Nei cortili esistenti, recinti da fabbricati di altezza eguale od inferiore a quelle determinate dagli articoli 21 e 22 sono ammesse tutte le nuove costruzioni e sopraelevazioni compatibili colle disposizioni degli articoli stessi.

Nei cortili recinti da edifici di altezza superiore a quelle determinate dagli articoli 21 e 22 sono ammesse solo le sopraelevazioni su linee arretrate rispetto alle fronti degli edifici esistenti. In questo caso la profondità dell'arretramento e l'altezza della sopraelevazione devono essere proporzionate in modo che siano osservati i rapporti fissati dagli articoli 21 e 22 fra la altezza complessiva del fabbricato sopraelevato e la distanza fra la nuova sopraelevazione e l'edificio

esistente sul lato opposto del cortile. L'altezza complessiva dei fabbricati sopraelevati non può mai essere superiore ai metri 20.

Quando soltanto taluno dei fabbricati che recingono il cortile sia di altezza superiore a quella determinata dagli articoli 21 e 22 il fabbricato esistente sul lato opposto non può essere sopraelevato se non in ritiro, con l'osservanza delle disposizioni del precedente capoverso. Se il lato opposto ad un fabbricato di eccessiva altezza è libero da costruzioni, può su di esso salve sempre le disposizioni dell'art. 22, erigersi un nuovo edificio purchè su una linea arretrata in modo che la distanza fra essa ed il fabbricato di altezza esuberante sia eguale almeno ai due terzi di questa.

Art. 24

Agli effetti dell'applicazione degli artt. 21 - 22 23 le corti pubbliche e quelle private soggette a servitù di accesso sono considerate alla stessa stregua dei cortili.

Art. 25

Le dimensioni degli spazi scoperti e dei cortili confinanti appartenenti a case diverse, possono essere sommate per costituire insieme lo spazio regolamentare di area scoperta che permetta la maggiore elevazione degli edifici, purchè la domanda di costruzione sia corredata da una convenzione legale conclusa tra i confinanti a loro spese, da allegarsi al progetto.

In tale caso le divisioni fra i cortili di cui al presente articolo devono essere costituite da muri di cinta di altezza non superiore a 4 metri.

Art. 27

La concessione di coprire con ivetriate un cortile per destinare il cortile stesso ed i locali che lo circondano a magazzini, uffici, laboratori od esercizio pubblico, viene data soltanto quando nella parte coperta non abbiano prospetto locali di abitazione, cucine, latrine e quando le condizioni igieniche degli ambienti che circondano il cortile non siano pregiudicate dalla progettata copertura.

I cortili coperti devono essere forniti di ampio lucernaio rialzato, a scomparti apribili, e di tali dimensioni e forma da assicurare una sufficiente ventilazione anche degli ambienti circostanti.

CAPO VI

Locali di abitazione e loro annessi

Art. 29

Nella costruzione dei muri fuori terra è proibito l'uso di materiali inquinanti. Il materiale di riempimento sotto i pavimenti deve essere asciutto, incombustibile e scevro da inquinazione.

Art. 30

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie netta minima di mq. 14, per i primi 4 abitanti, e mq. 10 , per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie netta minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14 di superficie netta.

Non possono costruirsi locali ad uso abitazione, cucine comprese, che abbiano il lato minore di mq. 2 e che misurino in pianta meno di nove metri quadrati di superficie netta.

La superficie netta minima degli alloggi, comprensiva dei servizi, non dovrà esser inferiore a mq. 45.

Tale limite inferiore è portato, per alloggi con destinazione ad uso turistico, in zona espressamente prevista dagli strumenti urbanistici, a mq. 38 di superficie netta.

Per quanto riguarda gli standards da assicurare alle case di riposo e ai centri diurni si fa riferimento alla legge regionale 9.6.1975 n 75 ed all'allegato di cui alla deliberazione della Giunta Regionale in data 12.10.76 n 3665.

Per quanto riguarda gli alberghi va applicata la normativa specifica vigente.

Art. 31

Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione. Per ciascun locale di abitazione, l'ampiezza della finestratura deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2% e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore al 1/8 della superficie del pavimento.

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata, immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. E' comunque da assicurare in ogni caso l'aspirazione dei fumi vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucina, gabinetti, ecc.) prima che diffondano. Il posto di cottura eventualmente annesso al locale soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione, forzata sui fornelli, oppure di aspirazione naturale, collegata ad apposita canna.

Le stanze da bagno prive di aperture esterne dovranno essere dotate di un impianto di aspirazione forzata che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte la cubatura delle stanze stesse. Nei locali sprovvisti di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Art. 32

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in mt. 2.70 riducibili a mt. 2.40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Per i locali terreni destinati a bottega l'altezza non sarà minore di m. 3.20 e

per quelli destinati a magazzini e depositi l'altezza minima tollerata, sarà m. m. 2.20.

Per i sottotetti destinati ad abitazione e ricavati dal piano della soffitta l'altezza non può essere inferiore a metri 2.50 se a soffitto orizzontale; se a soffitto inclinato, il punto più basso non può essere inferiore a m. 2.00 e l'altezza media non può essere inferiore a m. 2.50.

I piani terra degli edifici, soggetti a restauro e risanamento conservativo, e degli edifici, ricadenti nelle zone vincolate a restauro e risanamento conservativo, sono abitabili ed utilizzabili per la residenza e per le attività economiche solo se il piano di calpestio è ad una quota superiore rispetto al medio mare di cm. 130 e l'altezza netta del vano non è inferiore a cm. 220, fatta eccezione per i servizi per i quali, tenuta ferma la quota minima del piano di calpestio, è consentita una altezza netta del vano non inferiore ai cm. 200.

I piani terra degli edifici esistenti nei Centri Storici della Laguna di Venezia che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, risultino già utilizzati per la residenza e non possiedano i requisiti di cui al comma precedente potranno essere, in via eccezionale, mantenuti abitabili fintantochè non sarà concretamente possibile il raggiungimento dei requisiti minimi di cui al comma precedente.

Nei locali diversi dai piani terra l'altezza minima interna dei locali può essere mantenuta inferiore rispetto a quella stabilita nei precedenti commi, sempre che ciò risulti necessario per rispettare le vigenti norme legislative e urbanistiche riguardanti gli interventi nei Centri Storici di Venezia e della sua Laguna o per conservare inalterata la tipologia originaria.

Art. 33

I sottotetti destinati ad abitazione oltre a soddisfare alle prescrizioni di area, e superficie illuminante di cui i precedenti articoli, devono essere soffittati.

Art. 34

Quando il piano terreno si destini ad uso abitazione, il pavimento ne deve essere elevato non meno di 40 cm. sul livello della strada e di m. 1.60 sopra la comune alta marea; deve inoltre essere isolato dal suolo con uno strato di asfalto sovrapposto ad una bettonata di almeno 10 cm. ed avere le pareti intonacate con malta idraulica.

Una eguale forma di isolamento si richiede anche pei pavimenti delle botteghe, dei caffè e degli uffici a pianoterra, che devono in ogni caso essere per lo meno a dieci centimetri sul livello stradale.

Art. 35

Nei locali di abitazione i pavimenti devono presentare una superficie continua ed accuratamente connessa; l'eventuale sottofondo del pavimento dev'essere fatto con materiale scevro da inquinazione.

Art. 36

A termini dell'art. 115 del T.U. delle leggi sanitarie 1 agosto 1907 è vietato di tappezzare le camere con certe e stoffe tinte con colro arsenicali (art. 4 del R. Decreto 7 gennaio 1923 n 76).

Art. 37

Nessuna abitazione di nuova costruzione sarà dichiarata abitabile se non fornita dell'acqua dell'acquedotto o di altra riconosciuta potabile dall'Ufficio d'Igiene.

Art. 38

Per ciascun alloggio almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo; la stessa non dovrà comunicare direttamente con la cucina.

I bagni e le latrine devono avere il pavimento a quota inferiore di almeno un centimetro rispetto a quella dei locali circostanti ed essere muniti di uno scarico a paviemento dotato di sifone.

Il sottofondo del pavimento deve essere adeguatamente impermeabilizzato, soprattutto nel caso di solai a struttura lignea, ed il pavimento deve fatto di materiale impermeabile e resistente.

Tutte le pareti devono essere dotate di un battiscopa di materiale impermeabile di altezza minima di cm. 10 e quelle attrezzate devono essere di materiale che si presti alla lavatura almeno fino ad un'altezza di mt. 1.80 dal pavimento.

Art. 39.

Tutti i vasi di latrina e gli orinatoi devono essere provvisti d'acqua e muniti d'interruttore a sifone, anche le condutture di scarico degli acquai, dei lavandini, delle vasche da bagno, siano o no indipendenti dalle canne dei cessi, devono essere fornite di interruttori a sifone.

Art. 40

Le condutture destinate a raccogliere gli scarichi delle latrine, degli orinatoi, degli acquai, dei bagni ecc. devono essere costruite con materiale impermeabile, inattaccabile dalle materie di rifiuto, a giunti ermetici, ed avere una pendenza non inferiore mai a 45 .

Esse devono inoltre venire costruite in modo da renderne facile l'ispezione, avere un diametro interno non superiore a cm. 12 ed avere infine uno sfiatatoio del diametro di circa cinque centimetri prolungato sopra il tetto in modo da evitare esalazioni verso i locali abitati.

Art. 41

Nel locale assegnato alla latrina è permessa l'installazione di orinatoi, lavandini, vasche da bagno; in nessun caso vi si può permettere la installazione dell'acquai.

Art. 42

I cantieri di lavoro devono essere dotati di una latrina provvisoria, da costruirsi secondo le prescrizioni che saranno date caso per caso dall'Ufficio d'Igiene, latrina che deve essere poi demolita, previa vuotatura e disinfezione.

Art. 43

I focolai, le stufe, i caloriferi devono essere muniti di singole e distinte canne per la eliminazione dei prodotti di combustione.

I focolai, le cucine economiche ed i fornelli di qualsiasi tipo devono inoltre essere provvisti di cappe di aspirazione con tubo esalatore prolungato fin sopra il tetto e proporzionati all'impianto.

Art. 44

I fumaioli devono emergere dai tetti almeno un metro.

E' in facoltà del Sindaco di prescrivere altezze maggiori per i fumaioli delle industrie ammesse nell'abitato e per quelli che eventualmente recassero danno o molestia al vicinato, nonché di proibire l'uso di speciali combustibili che per la qualità dei prodotti eliminati rechino danno al vicinato.

Art. 45

Ogni abitazione ed ogni bottega deve essere fornita, per la raccolta delle spazzature, di un recipiente metallico munito di coperchio.

Art. 46

Tutte le coperture di fabbrica devono essere provviste, tanto verso il suolo, tanto verso i cortili ed altri spazi scoperti interni, di grondaie sufficientemente ampie da ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico, in dette grondaie, come nei tubi di scarico, è assolutamente vietato di immettere acque luride provenienti da cessi, acquai.

E' pure vietato immettere negli scarichi delle latrine i tubi delle acque pluviali.

Art. 47

Le facciate dei fabbricati devono essere mantenute in istato di buona conservazione ed accurata pulizia.

Anche i pavimenti e le pareti dei locali di abitazione e quelli degli anditi, degli atrii, e delle scale devono essere tenuti in tali condizioni; le pareti a semplice intonaco devono essere frequentemente tinteggiate a calce. Ad ogni cambiamento d'inquilini è obbligo dei proprietari di provvedere ad una radicale pulitura e disinfezione degli appartamenti.

Art. 48

E' vietato tenere allevamenti o depositi di conigli, di polli, o di altri animali senza il permesso del Sindaco, il quale può concederlo dopo che l'Ufficiale Sanitario avrà constatato che tali industrie e depositi possono funzionare senza recare danno o molestia agli abitanti delle case vicine, e che l'allevamento o il deposito è fatto in locali con pavimento impermeabile forniti di acquedotto e di opportuni scarichi.

CAPO VII

Abitazioni collettive, Scuole, Stabilimenti ed Uffici pubblici

Art. 49

Indipendentemente dalle prescrizioni della legge di pubblica sicurezza vigenti al riguardo, chiunque intenda assumere l'esercizio di alberghi, di camere ammobigliate, di dormitoi o di affittaletti, anche nei casi di semplice sublocazione, deve chiederne permesso al Sindaco, il quale lo concederà soltanto dopo che l'Ufficio d'Igiene municipale abbia accertata l'osservanza del presente Regolamento, e per quanto riguarda gli alberghi, anche quello del R. Decreto 24 Maggio 1925 N.

1102.

Per dormitoi, affittaletti e simili dev'essere affisso in ogni stanza un cartello indicante il numero delle persone che in quella possono essere alloggiate.

Art. 50

Gli esercizi di cui all'art. precedente devono essere dotati di lavandini e di latrine alimentate direttamente dall'acquedotto in numero proporzionato a quello delle persone che vi alloggiano, ritenuto che in detti esercizi vi deve essere almeno una latrina per ogni 10 persone.

L'Ufficio d'Igiene darà pure per detti esercizi quelle maggiori prescrizioni nei riguardi dei bagni, dei lavandini e delle latrine che caso per caso saranno richieste dall'importanza dell'esercizio.

Art. 51

La biancheria adoperata nei locali di cui all'art. 49 deve essere ricambiata spesso, e sempre ad ogni mutamento di persone.

Art. 52

I locali destinati ad asili notturni, oltre alle condizioni generali di pulizia e salubrità, devono avere:

- a) i letti distribuiti nei vari ambienti in maniera che ad ogni individuo sia assicurata una cubatura di almeno 25 mc.;
- b) pavimenti continui ed impermeabili;
- c) le pareti rivestite fino a due metri dal pavimento di materiale suscettibile di lavatura;
- d) una latrina almeno ogni dieci persone costruita secondo le norme degli articoli 38
- 39;
- e) un servizio per la disinfezione degli effetti personali e letterecci;
- f) un locale per il temporaneo isolamento di eventuali malati;
- g) installazione di docce.

Art. 53

I convitti, gli ospizi, le caserme, gli asili, i conventi e simili devono soddisfare a tutte le condizioni richieste del presente Regolamento per le case ad abitazione.

Devono inoltre avere:

- a) dormitori nei quali sia assicurata una attiva ventilazione e che abbiano

ampiezza

tale da offrire una cubatura non inferiore a mc. 20 per persona;

b) un locale separato per infermeria;

c) una camera per isolamento per gli ammalati di malattie contagiose;

d) lavandini ed apparecchi per bagni a doccia in numero proporzionato a quello degli

accolti;

e) latrine rispondenti alle prescrizioni degli art. 38 - 39 con almeno un apparecchio

per ogni venti persone.

Tutti i locali devono essere tenuti con la più scrupolosa nettezza e ridipinti almeno una volta ogni anno.

Art. 54

Le scuole pubbliche e private devono soddisfare a tutte le condizioni stabilite

per le case di abitazione ed inoltre avere per ogni aula:

a) non più di 50 allievi;

b) una superficie di pavimento di almeno un metro quadrato ed una cubatura fra i 4 e

5 metri cubi per allievo;

c) una lunghezza non eccedente i metri 10, ed una larghezza non eccedente i sette:

fatta eccezione per le aule di disegno, di laboratorio e simili;

d) le pareti di color grigio chiaro, senza tappezzerie e rivestite fino a m. 2 dal pavimento con materiale suscettibile di lavatura;

e) il pavimento di cemento, di terazzo, di asfalto od altro materiale compatto ed impermeabile.

Gli angoli tra le pareti e fra queste e il pavimento dovranno essere arrotondati.

Le dette scuole devono inoltre avere:

a) Corridoi di disimpegno di larghezza non inferiore a m. 2;

b) una latrina per gli insegnanti ed almeno una latrina per classe, posta possibilmente

a nord, con anticesso, ben separata dalle aule scolastiche e rispondente agli altri requisiti di cui agli artt. 38 e 39; quando le classi siano miste il numero delle latrine dev'essere doppio;

c) un locale per temporaneo isolamento dei bimbi malati;

d) spogliatoi, orinatoi, lavatoi, locali per bagni a pioggia e fontanelle a getto saliente.

Art. 55

Le finestre delle aule scolastiche devono avere l'architrave avvicinato quanto più è possibile al soffitto ed essere nella loro parte superiore conformate a viasistas,

essere quando sia possibile, orientate a sud-est, avere un'ampiezza tale che la somma delle loro superfici equivalga almeno ad un sesto della superficie del pavimento dell'aula ed essere distanziate fra loro in modo da ridurre al minimo i coni d'ombra;

per questo la parte muraria interna del loro vano dovrà costruirsi con strombature.

La luce deve sempre arrivare agli allievi dalla parte di sinistra.

Art. 56

La ventilazione, che deve essere assicurata anche ad ambiente chiuso, ed il riscaldamento delle aule scolastiche, devono ottenersi con mezzi da approvarsi dall'ufficio d'Igiene.

Art. 57

I banchi scolastici devono servire per non più di due allievi, sia per le scuole elementari sia per gli asili infantili; le loro dimensioni devono essere in rapporto colla statura degli scolari ed in ogni caso il margine interno del leggio e quello del sedile devono trovarsi sullo stesso piano verticale.

Art. 58

Le aule degli asili infantili non possono contenere oltre 60 bambini: devono avere la superficie del pavimento corrispondente almeno ad un metro quadro per allievo; devono per il resto corrispondere alle disposizioni degli articoli 54 - 55 e 56.

Questi Istituti, oltre allo spogliatoio, devono avere una sala per ricreazione ed esercizi in comune, una stanza per bambini indisposti, un refettorio e possibilmente un cortile o giardino.

Art. 59

Le cosiddette scuolette private non sono ammesse che alle seguenti condizioni:

- a) che abbiano un locale esclusivamente destinato a scuola con le finestre della superficie di almeno un ottavo di quella del pavimento. Ad ogni bambino deve essere assegnato una cubatura di almeno quattro metri cubi ed una superficie di pavimento di metri quadri 1; la ventilazione ed il riscaldamento devono essere assicurati in modo efficace.
- b) che siano fornite d'acquedotto e di fontanelle a getto saliente;
- c) che la latrina occupi un locale appartato e rispondente alle prescrizioni degli articoli 38 - 39;
- d) che i locali siano tenuti colla massima pulizia, i pavimenti lavati settimanalmente

con soluzione di soda e le pareti frequentemente imbiancate.

Art. 60

Non si possono aprire scuole, asili, educandati senza averne ottenuta l'autorizzazione del Sindaco, il quale ne permetterà l'apertura soltanto dopo che l'Ufficio d'Igiene avrà accertato che furono adempiute tutte le condizioni volute dal presente regolamento salvo per le scuole il nulla osta dell'Autorità provinciale scolastica e l'osservanza del'art. 98 del Regolamento generale sanitario 3 Febbraio 1901.

Art. 61

Gli uffici pubblici, i teatri, i cinematografi, le trattorie, le birrerie, i caffè, le osterie e simili devono avere pavimenti impermeabili, essere bene ventilati anche ad ambiente chiuso, ed avere un numero sufficiente di latrine e di orinatoi, le une e gli altri provvisti di acqua e sifone, aerati ed illuminati direttamente dall'esterno, muniti di illuminazione artificiale e tenuti in istato di manutenzione e nettezza.

Art. 62

In tutti i luoghi di cui l'art. precedente deve essere fatta una giornaliera ripulitura dei pavimenti con stracci o scope inumiditi. Tale ripulitura nelle trattorie, osterie e simili, deve essere fatta dopo che dai tavoli siano state rimosse le eventuali tovaglie e suppellettili, e in via assoluta prima dell'ingresso del pubblico.

Art. 63

I teatri e i cinematografi devono essere dotati di apparecchi di ventilazione artificiale per l'aspirazione dell'aria. Gli apparecchi devono sempre funzionare durante lo spettacolo.

Art. 64

Negli alberghi, nelle trattorie, nei caffè, nelle osterie e simili, le stoviglie, le posate ed i bicchieri devono essere ripetutamente risciacquati sotto la diretta corrente dell'acquedotto sopra recipienti a scarico continuo.

Art. 65

Le cucine annesse agli esercizi di cui l'art. precedente devono essere spaziose illuminate e arieggiate direttamente dall'esterno ed avere il pavimento impermeabile e le pareti imbiancate. I tavoli ove si preparano le vivande devono essere ricoperti di marmo, di vetro o di altro materiale impermeabile. Ai fori di finestra deve essere applicato un telaio fisso con reticella metallica a fitta maglia.

Art. 66

Nelle abitazioni collettive, nelle scuole, nei luoghi di pubblico convegno, negli uffici e negli esercizi aperti al pubblico, devono essere tenuti recipienti speciali per raccogliervi gli sputi e cartelli indicanti in modo evidente il divieto di sputare fuori dei recipienti stessi.

Art. 67

Gli stabilimenti idroterapici e le pubbliche docce, oltre a soddisfare alle norme generali del presente regolamento, devono far uso di acqua dichiarata salubre dall'Ufficio d'Igiene; avere camerini ben ventilati ed aereati, ad angoli arrotondati, col pavimento di materiale impermeabile e liscio, le pareti protette fino a metri due di altezza da un rivestimento impermeabile.

Negli stabilimenti di idroterapia oltre alla assistenza medica è obbligatoria la disinfezione delle biancherie e delle coperte usate nel bagno.

Sia negli uni che negli altri devono esservi apparecchi e medicinali di pronto soccorso.

Negli stabilimenti idroterapici che non abbiano uno speciale reparto per il trattamento delle malattie cutanee non possono essere ammesse persone che presentino segni di tale malattie.

CAPO VIII

Stabilimenti industriali, Laboratori e Piccole Industrie

Art. 68

Per l'apertura degli stabilimenti industriali e dei laboratori nei quali indendono tutti i locali ove lavorano contemporaneamente e fuori della loro abitazione più persone, tanto se il lavoro è semplicemente manuale, quanto se sussidiato da macchine, si deve richiedere ed ottenere l'autorizzazione del Sindaco, che la concederà dopo che l'Ufficio d'Igiene abbia constatata la osservanza delle

prescrizioni disposte dagli articoli seguenti.

Art. 69

I locali destinati a stabilimenti industriali od a laboratori oltre a soddisfare le condizioni generali stabilite da questo regolamento per le abitazioni ed essere da queste indipendenti devono:

- a) avere una capacità di almeno dieci metri cubi per ogni operaio;
- b) avere un'altezza minima di metri 3 (tre) per gli stabilimenti industriali e di 2.50 per laboratori; essere convenientemente ventilati tali da assicurare anche ad ambiente chiuso il frequente ricambio di aria;
- c) avere pavimenti impermeabili di materiale resistente e le pareti intonacate. L'impermeabilità del pavimento può, ove occorra, richiedersi per i locali in tutto od in parte scoperti;
- d) essere convenientemente illuminati a luce naturale diretta; anche le vie di comunicazione dei vari locali, passaggi, corridoi, scale, devono essere illuminati, quand'è possibile a luce diretta;
- e) essere provvisti di acqua dell'aquedotto o di altra acqua riconosciuta potabile dall'Ufficio d'Igiene, e di un numero sufficiente di lavandini ad acqua corrente e di fontanine a getto saliente;
- f) avere in locali distinti per uomini e per donne e separati da quelli di lavoro, latrine, munite di sifone a cacciata di acqua e in numero di almeno una per ogni venti operai;
- g) avere uno spogliatoio separato dai luoghi di lavoro;
- h) avere mezzi di difesa contro le temperature troppo alte e troppo basse, l'eccessiva umidità e la luce troppo viva.

Art. 70

Gli stabilimenti industriali nei quali anche solo una parte degli operai si trattengono per consumare i pasti, devono essere provvisti di un locale separato da quelli del lavoro, dove si possa anche conservare i cibi ed eventualmente riscaldarli; annesso a questo refettorio deve esservi un locale con un numero sufficiente di lavandini.

Su apposite tabelle esposte in luoghi ben visibili, deve essere riportato l'obbligo degli operai di lavarsi le mani prima dei pasti ed il divieto di portare cibi e di mangiare nei locali di lavoro.

Art. 71

I locali di lavoro dove si ha produzione di polveri e di esalazioni modeste,

oltre ad essere dotati di mezzi atti ad impedirne o a ridurne lo sviluppo e la diffusione, devono avere almeno una capacità corrispondente a 15 metri cubi per ogni lavorante e l'aria vi deve essere rinnovata mediante attiva ventilazione.

Qualora la polvere si sviluppi in quantità notevole, o quando si abbiano emanazioni di poveri o gas nocivi, i locali devono essere muniti di appositi apparecchi applicati ai banchi di lavoro per la rapida eliminazione delle poveri e dei gas, e vi devono essere adottate tutte le cautele che l'Autorità Municipale crederà di stabilire, sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

Art. 72

In tutti gli stabilimenti e laboratori deve essere tenuta la più scrupolosa pulizia; la spazzatura vi deve essere fatta previa annaffiatura, e fuori delle ore di lavoro e a finestre completamente aperte, o mediante aspiratori.

Art. 73

Tanto i locali di lavoro quanto le scale ed altri luoghi di passaggio devono essere provvisti di sputacchiere da pulirsi e disinfettarsi convenientemente, e di cartelli portanti il divieto di sputare fuori delle medesime.

Art. 74

L'Ufficio d'Igiene può imporre speciali cautele per l'allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi dell'industria e particolari mezzi di depurazione degli stessi. Le materie prime non corso di lavorazione, i prodotti e i rifiuti che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specie se allo stato liquido, o facilmente solubili e volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura portante la scritta "veleno" e il segno del teschio.

Art. 75

Presso tutti gli stabilimenti industriali e laboratori, nei cantieri di lavoro nei quali gli operai vanno soggetti a pericoli di infortunio, di asfissia, di avvelenamento acuto ecc., devono essere scrupolosamente applicati tutti i mezzi e prese tutte le misure che la scienza e la esperienza suggeriscono per proteggere la salute di chi lavora.

Nelle aziende nelle quali sono normalmente impiegati almeno 25 lavoranti, devono sempre trovarsi a cura e spese dell'esercente una cassetta di pronto soccorso coi sussidi chirurgici e farmaceutici indispensabili. Tale cassetta dovrà esistere in tutte le aziende dove il lavoro presenta i pericoli di cui sopra, e quando il numero degli operai superi i cinque si dovrà altresì tenere una stanza convenientemente aereata

e
illuminata, e ove occorrà riscaldata, fornita oltre che dei detti presidi chirurgici e farmaceutici, di un lettuccio, di coperte, di barella, e di acqua per bere e per lavarsi.

Art. 76

Nelle fabbriche ove lavorino almeno 50 operaie deve esserci una camera speciale di allattamento.

Art. 77

Per impedire disturbi o danni al vicinato con la diffusione di esalazioni molste
o di prodotti gassosi irritanti o nocivi, oltre all'osservanza di quanto dispone l'articolo

43 del presente Regolamento nei riguardi dei fumaiuoli, può essere imposta l'adozione di speciali apparecchi per la condensazione, neutralizzazione e trasformazione dei gas.

I carichi di cui possono essere gravati i fanciulli, i giovani e le donne adulte addetti a trasporto di pesi, non possono essere superiori ai seguenti: pei maschi sotto

i 15 anni: Kg. 15 - pei maschi dai 15 ai 17: kg. 25 - per le femmine sotto i 15 anni: kg. 5 - per le femmine dai 15 ai 17: kg. 15 - per le femmine dopo i 17 anni: kg. 20.

Art. 78

Chiunque intenda manifatture e fabbriche o istituire depositi compresi nell'elenco delle industrie salubri, deve, almeno 15 giorni prima dell'apertura, darne
avviso al Prefetto, e il Sindaco, in seguito a relativa comunicazione stabilirà, previa ispezione dell'Ufficio Sanitario, a quale classe la manifattura, la fabbrica o il deposito appartengono e se sono state osservate le disposizioni dell'articolo 68 del T.U. delle Leggi Sanitario 1 agosto 1907.

Art. 79

Spetta al Sindaco, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario, permettere che sia mantenuta nell'abitato una industria o manifattura iscritta alla I.a classe, quando
l'Ufficiale stesso abbia accertato che per la introduzione di nuovi metodi e di speciali
cautele, l'esercizio di essa non nuoce alla salute del vicinato.

Art. 80

A termini dell'art. 94 del Regolamento generale sanitario 3 febbraio 1901

spetta al Sindaco su proposta dell'Ufficiale Sanitario di ordinare la chiusura delle manifatture e fabbriche e l'allontanamento dei depositi indalubri e pericolosi, salvo, nei casi di urgenza, le facoltà attribuite al Sindaco dall'art. 153 della legge comunale e provinciale.

Contro tale ordine l'interessato può ricorrere nei modi e per gli effetti degli articoli 95 e 96 del Regolamento suindicato.

Art. 81

Entro l'abitato urbano sono vietati i depositi permanenti di spazzature, di letame e di altri rifiuti.

Art. 82

I depositi di cereali e di sostanze alimentari in genere, i depositi di stracci, di ossa, le concerie e simili, che possono richiamare e dar luogo a proliferazione di topi, oltre all'applicazione delle misure di cui le lettere c) d) dell'art. 69, devono avere le porte di accesso con bordo metallico e a perfetta tenuta, le finestre quando non siano provviste di chiusura adatta, munite di rete metallica a fitta maglia, e le comunicazioni col sottosuolo devono essere soppresse, in modo da impedire l'accesso ai topi.

Art. 83

Il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario, può accordare deroghe alle disposizioni del presente capitolato riguardanti l'impianto delle industrie e dei laboratori, quando vi sia impiegato un numero limitato di operai, o quando ciò sia giustificato da necessità imprescindibile dell'industria.

CAPO IX

Spacci di sostanze alimentari e di bevande

Art. 84

I locali di vendita di derrate alimentari e di bevande, oltre che corrispondere alle esigenze del secondo comma degli artt. 32 e 34 del presente regolamento, devono avere un numero e capacità di ambienti adatti ai bisogni del commercio che vi si vuole esercitare, essere bene ventilati e illuminati, soffittati, avere pareti intonacate, pavimento impermeabile, fatto con materiale resistente e diligentemente connesso, unito alle pareti con angoli arrotondati, con opportuna pendenza e scarichi a chiusura idraulica, ed avere diramazione dell'acquedotto.

I retrobottega e i magazzini di deposito di generi alimentari devono essere pure sufficientemente aerati, dotati anche di mezzi di illuminazione artificiale, e per quanto riguarda il pavimento, il soffitto e le pareti rispondere alle condizioni del comma precedente.

I locali di cui al presente articolo non devono costituire l'unico accesso alle abitazioni.

CAPO X

Acqua potabile - Cisterne - Lavatoi - Rivi

Art. 85

L'acqua dell'acquedotto deve essere distribuita nelle abitazioni con tubi in diretta comunicazione colla conduttura stradale. Serbatoi e vasche possono permettersi soltanto quando l'acqua debba servirsi per uso esclusivo di industrie, e quando ne venga riconosciuta per eccezionali motivi la necessità, nel quale caso devono osservarsi le seguenti cautele:

che i serbatoi siano in cemento o in ferro galvanizzato, o di altro materiale da approvarsi dall'Ufficio d'Igiene, muniti coperchio con buona chiusura a chiave; che il sovrappieno sbocchi liberamente in altro serbatoio all'aperto senza comunicare in alcun modo con canne di latrine o pozzi neri.

Art. 86

L'acqua delle cisterne private non può servire ad uso alimentare se non quando sia dichiarata potabile dall'Ufficio municipale d'Igiene.

Art. 87

Le cisterne di acqua potabile, sia pubbliche che private, devono essere costruite a regola d'arte, chiuse con coperchio metallico a chiusura ermetica e munito di pompa staccata dal puteale, con bocca di aspirazione a conveniente distanza dal fondo.

Art. 88

Quando trattasi di costruire cisterne, si deve previamente richiedere la licenza al Sindaco, inviando i tipi relativi.

Art. 89

Quando l'acqua di una cisterna sia dichiarata insalubre dall'Ufficio d'Igiene in seguito alle analisi eseguite nei laboratori municipali, il Sindaco ordina la chiusura immediata della cisterna.

Quando il proprietario non intenda provvedere al risanamento della cisterna, questa deve, a cura del proprietario stesso, venire colmata con sabbia, o ghiaia o calcinacci, previa deviazione delle acque pluviali.

Qualora l'acqua sia soltanto leggermente inquinata, e la casa sia provvista di acqua potabile, il Sindaco può permettere che il pozzo rimanga aperto, purché sul coperchio o su altra parte vicina sia scritto a caratteri ben chiari "acqua non bevibile".

Tale scritta deve essere rinnovata tutte le volte che per una ragione qualsiasi sia diventata illeggibile.

Art. 90

E' vietato inquinare in qualsiasi modo le acque degli acquedotti e delle cisterne.

I contravventori vengono deferiti all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 116 del T.U. delle Leggi sanitarie 1 agosto 1907, e per l'applicazione dell'art. 318 del Codice penale, ove ne ricorrano gli estremi.

Art. 91

Non si possono aprire lavanderie, né istituire lavatoi ad uso comune, senza preavvisarne almeno quindici giorni prima il Sindaco, il quale ne dà il permesso quando risultino osservate le prescrizioni degli articoli seguenti.

Art. 92

I lavatoi devono essere bene aereati, con pavimenti impermeabili, forniti di opportune pendenze e di scarico di chiusura idraulica, ed essere costruiti a scomparti distinti, aventi ciascuno speciali tubi di scarico e di sopravvanzo dell'acqua. I lavatoi devono essere tenuti con la massima nettezza e l'Ufficio d'Igiene può, quando ne riscontri il bisogno, imporre speciali disinfezioni.

Art. 93

Nelle lavanderie tutti i locali devono avere pavimenti impermeabili, con opportune pendenze e scarichi muniti di chiusura idraulica e le pareti debbono essere frequentemente imbiancate.

Il locale di cernita delle biancherie deve essere separato da quelli destinati alla

lavatura ed avere un accesso distinto dall'esterno; i sacchi, gli involti, ecc. contenenti

le biancherie, prima di essere aperti per la cernita, devono essere provviste di sopravvesti di bucato, ed ogni locale deve essere fornito di almeno un lavandino per la

loro pulizia personale.

L'acqua adoperata per la lavatura non può essere che quella fornita dall'acquedotto, restando assolutamente proibito l'uso di quella dei rivi, o di pozzi non giudicati salubri dall'Ufficio d'Igiene.

Art. 94

E' proibito lavare biancheria od altri indumenti nell'acqua dei rivi interni della città.

Art. 95

E' proibito il bagno nei canali e rivi interni della città.

CAPO XI

F o g n a t u r a

Art. 96

Le domande di costruzione di nuovi fabbricati o di modificazione sostanziali di essi, devono essere corredate dei tipi in pianta ed in sezione della fognatura domestica. Nel caso che il fabbricato debba approfittare della fognatura stradale, le materie fecali, le acque domestiche di rifiuto, i residui delle industrie, purché non siano tali da nuocere al materiale delle condutture, devono essere convogliate in essa con le modalità indicate dagli articoli seguenti.

Art. 97

Nelle strade fornite di nuova fognatura che assicuri la immediata ed innocua eliminazione delle materie luride delle case, i proprietari degli immobili sono obbligati a collegare direttamente a proprie spese, mediante fognoli, le canne di scarico colla fognatura stradale, e a modificare conseguentemente la fognatura domestica.

Le fosse fisse esistenti devono essere a spese del proprietario demolite previa vuotatura e disinfezione e il terreno circostante risanato.

Tali prescrizioni sono applicabili anche ai fabbricati esistenti qualora si rinnovi la corrispondente fognatura pubblica.

Art. 98

Fino a che la fognatura stradale non venga riformata secondo il sistema dinamico, i fabbricati che prospettano su strade ove esiste una fognatura a vecchio sistema devono esser muniti di fogne a tipo ; Mouras, che scarichino nella fognatura predetta.

Art. 99

Per la immissione dei fognoli privati nelle pubbliche fogne è necessaria la licenza del Sindaco. Il raccordo deve avvenire ad angolo acuto nella direzione della corrente e colle altre norme che verranno fissate dal regolamento sulla fognatura.

Art. 100

Le materie escrementizie e le acque luride delle case che fronteggiano i rivi possono immettere nei rivi stessi quando siano adottati il bottino Mouras, oppure altri sistemi ritenuti idonei dall'Ufficio d'Igiene; in ogni caso le bocche di scarico devono trovarsi interamente ad un metro e venti sotto la comune alta marea.

Art. 101

Qualora non esista una fognatura stradale per accogliere le materie escrementizie e le acque luride , si deve provvedere con fosse cieche. Queste devono

soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere collocate, ove sia possibile, fuori del fabbricato e in ogni modo distaccate di

almeno 0,50 cm dai muri dello stesso, e costruite indipendentemente da questi: lo spazio interposto deve essere riempito da terreno argilloso bene compresso;

b) essere costruita con materiale atto ad impedire ogni filtrazione, e preferibilmente

in gettata di cemento. Se costruite in muratura, non devono avere uno spessore inferiore a 26 cm. ed essere intonacate di cemento; la copertura deve essere in cemento armato od al volta in muratura;

c) avere preferibilmente forma cilindrica; in ogni caso gli angoli devono essere arrotondati ed il fondo concavo;

d) essere provviste di doppio chiusino di pietra o cemento armato, posto a perfetta

tenuta su telai infissi sopra solida armatura; i chiusini devono essere facilmente

rimovibili;

e) non avere capacità superiore agli otto mc.;

f) essere munite di tubo di ventilazione elevato quanto occorra sopra il tetto per eliminare ogni danno al vicinato.

Art. 102

Le fogne fuori d'uso devono essere soppresse con norme prescritte dal penultimo capoverso dell'art. 97.

Art. 103

La vuotatura delle fogne fisse deve essere fatta con metodi inodori approvati dall'Autorità comunale e sotto l'osservanza di tutte quelle prescrizioni che l'Autorità stessa crederà necessarie.

Tutte le vuotature devono farsi solo dalle ore 24 alle 5 nei mesi da maggio ad ottobre e dalle 24 alle 6 negli altri mesi, in giorni consecutivi, senza interruzioni.

Art. 105

Nel territorio del Comune è assolutamente vietata la concimazione delle ortaglie con materie provenienti da fogne.

CAPO XII

Norme particolari per le Frazioni
Stabilimenti balneari sulla spiaggia del mare

a) Norme generali

Art. 106

Sono vietate le opere le quali impedendo il normale deflusso delle acque ne determinino il ristagno.

Art. 107

Non è permesso di scavare nuovi canali, fossi o scoli senza licenza dell'Autorità Comunale.

Art. 108

Tutti i canali e fossi di scolo, non inclusi quelli da pesca, devono dai conduttori dei fondi, essere tenuti sgombri da canne e da piante tanto lungo le

sponde quanto sul fondo, e non più tardi del mese di marzo di ciascun anno devono essere scavati nel fondo e sistemati nelle sponde in modo da assicurare il regolare movimento delle acque in tutta la estensione del loro percorso.

Art. 109

I conduttori dei terreni hanno pure obbligo di tenere in istato efficiente le chiaviche dei canali, fossi e peschiere, manovrandole tutti i giorni secondo l'avvicinarsi delle maree, in modo che il ricambio delle acque avvenga liberamente ed ampiamente.

Art. 110

L'acqua delle vasche e dei depositi che non siano muniti di chiusura perfetta, deve ricambiarsi almeno una volta per settimana nei mesi da marzo a novembre.

I cortili, le aie, i giardini annessi alle case devono essere provveduti di sufficiente scolo, cosicché non si verifichi alcun ristagno. In ogni caso si deve ottenere con mezzi opportuni l'allontanamento delle acque piovane.

Art. 111

Per il vecchio centro abitato di Mestre le disposizioni dell'art. 13 e seguenti sono modificate nel senso che il rapporto fra l'altezza delle case e la larghezza della strada non può essere superiore di 2 ad 1.

Per i vecchi centri abitati di Malamocco, di Murano, di Burano e di Pellestrina valgono le disposizioni dei capitoli I II III IV V del presente Regolamento.

Per il quartiere urbano di Porto Marghera valgono le disposizioni degli articoli seguenti in quanto non siano contrarie alle speciali prescrizioni relative alla esecuzione del piano regolatore.

Art. 112

Negli abitati delle frazioni non contemplati nell'articolo precedente, non è permessa che la costruzione a case isolate.

La distanza dei fabbricati non può essere inferiore a m. 1.50 dal ciglio della strada sia pubblica che privata, a meno che non vi sia un marciapiede almeno della stessa larghezza; la distanza dai confini delle contigue proprietà non può essere inferiore al quarto dell'altezza da raggiungere e in ogni caso la sporgenza massima non deve essere inferiore a tre metri dal confine.

Può anche essere consentita la costruzione di un fabbricato che insista su proprietà diverse, purché formante un insieme armonico. In tale caso la domanda deve essere firmata da tutti i proprietari interessati, con l'obbligo di costruire.

Art. 113

Gli spazi tra fabbricato non possono mai avere larghezze inferiori alla metà dell'altezza del fabbricato più alto e in ogni caso non inferiori a metri sei.

I fabbricati non possono occupare oltre la metà dell'area fabbricabile; ogni edificio, cioè, dovrà sempre avere all'intorno uno spazio libero eguale almeno all'area circoscritta dal perimetro esterno del fabbricato, escluse dal computo le aree pubbliche e quelle appartenenti ad altri proprietari.

Qualora, dopo la costruzione di un fabbricato fosse venduta in tutto od in parte l'area di rispetto di cui il comma precedente, questa non potrà essere computata per la determinazione dell'area di rispetto per un altro fabbricato che l'acquirente intendesse di costruire.

Art. 114

Il numero dei piani non può essere superiore a 3 oltre il piano terreno. Solo lungo mare e nelle zone industriali indicate nel piano regolatore, può essere consentito un numero maggiore di piani.

Art. 115

Il rapporto fra l'altezza dei fabbricati e la larghezza delle strade sia pubbliche che private deve essere almeno di 1 ad 1.

La determinazione della larghezza delle strade sarà fatta aggiungendo alla distanza fra ciglio e cigli quella delle zone di rispetto di cui al secondo comma dell'art. 112.

Art. 116

Il piano terreno, per essere usato come abitazione, deve essere elevato almeno di mezzo metro sul piano circostante di campagna e di metri 1.70 almeno sulla comune alta marea. Devono inoltre essere osservate le altre prescrizioni degli articoli 12 e 34.

Art. 117

Nessun locale che in tutto o in parte della sua altezza sia sotto il livello del terreno circostante può essere adoperato per abitazione permanente.

I sotterranei potranno essere usati oltre che per magazzini, cantine e depositi purché:

- a) il pavimento sia almeno a m. 0,50 sopra la comune alta marea;
- b) i muri, i pavimenti siano resi impermeabili mediante adatti materiali
- c) la parte dei locali sopra terra abbia almeno metri 1.50 di altezza;
- d) le finestre abbiano superficie non inferiore ad un decimo della superficie del pavimento, con le soglie inferiori esterne a non meno di centimetri 20 dal livello del terreno circostante.

Art. 118

Per le case rurali valgono le disposizioni degli artt. 34 - 35 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 43 - 44 - 46 - del presente Regolamento d'Igiene.

Art. 119

Ogni focolare delle case rurali deve avere un'apposita cappa, e la canna per il fumo deve essere protratta di almeno un metro al di sopra del tetto.

Art. 120

(Soppresso con Delib. Consiliare 10.11.81 n 955)

Art. 121

Le fogne devono costruirsi a seconda delle norme dell'art. 101. La vuotatura deve essere fatta con mezzi inodori, e tali da evitare ogni disperdimento di materiale;
in aperta campagna potrà essere permesso anche l'uso di secchie purché siano usate
quelle cautele che verranno prescritte dall'Ufficio d'Igiene.

Art. 122

Sono vietati i depositi di letame, di immondizie ed altre materie putrescibili sulle strade di qualunque genere e presso le case.

E' proibito di versare acque di rifiuto sul terreno a distanza minore di m. 25 dalle case, dai pozzi e dalle condutture di acqua potabile.

Art. 123

Chiunque intenda aprire una vaccheria od una stalla nelle frazioni o nelle isole comprese nel territorio del Comune deve, almeno 15 giorni prima, darne avviso al Sindaco, il quale farà eseguire una visita per accertare le condizioni igieniche e la buona disposizioni dei locali.

Art. 124

Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione. Quando siano sottoposte ai locali stessi devono avere soffitto di materiale impermeabile ai gas.

Art. 125

Le vaccherie devono inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:

- a) una cubatura di mc. 30 per animale;
- b) un'altezza non inferiore a m. 3 ed una lunghezza corrispondente almeno a m. 1.20 di posta per ciascun animale; le stalle se semplici devono avere una corsia di m. 1.50; se doppie di m. 2;
- c) il pavimento deve essere resistente ed impermeabile, con inclinazione sufficiente per lo scarico dei liquidi che mediante apposita cunetta devono essere convogliati ad un pozzetto di raccolta collocato fuori della stalla;
- d) le pareti con intonaco impermeabile per l'altezza di m. 2 dal pavimento; la parte superiore delle pareti ed il soffitto convenientemente intonacati, devono essere imbiancati a calce almeno due volte all'anno;
- e) le mangiatoie devono essere costruite in cemento ed avere una leggera pendenza e scolo per facilitare la pulizia;
- f) la ventilazione deve essere assicurata con una superficie complessiva di finestre non minore di 1/10 di quella del pavimento, tali finestre non possono aprirsi sulle stesse facciate ove si aprono le finestre dell'abitazione a distanza orizzontale minima di 3 metri; nelle stalle che sorgono nei centri abitati la ventilazione deve essere assicurata anche con appositi tubi elevati fin sopra il tetto della prossima casa più alta;
- g) abbondanza d'acqua fornita dall'acquedotto o da un pozzo ritenuto salubre dall'Ufficio d'Igiene;
- h) la lettiera formata con torba, con piallature, o segature di legno, o con paglia purché non proveniente da pagliericci usati.

Art. 126

Le concimaie devono corrispondere alle disposizioni del R. Decreto 13 Agosto 1926 N. 1605, ed essere a distanza non inferiore a 25 metri dalle case di abitazione, nonché dai depositi e condutture dell'acqua potabile

Le fosse per il deposito provvisorio dello stallatico nelle vaccherie dei centri abitati devono corrispondere alle seguenti condizioni:

- a) che siano costruite con fondo e pareti impermeabili di muratura con lo spessore

di
40 centimetri, o gettata in cemento di 20 centimetri ed abbiano una cubatura non superiore a mc. 2 per stalla fino a dieci animali e a mc. 3 per un numero di animali superiore;

b) che siano coperte con imposta metallica a perfetta chiusura;

c) che siano provviste di sfiatatoio o tubo di esaltore di almeno 10 centimetri di diametro, alto così che le esalazioni non arrechino danno agli abitanti delle case circostanti.

Il trasporto del letame deve essere fatto di notte, con barche o carri muniti di cassa con coperchio a perfetta tenuta.

Art. 127

Gli ovili ed i porcili devono essere costruiti in muratura, avere pavimento impermeabile con declivio e relativo tubo di scarico immettente in fogna speciale impermeabile, ed essere provvisti di sufficiente ventilazione.

Si potrà derogare da queste disposizioni quando trattasi di un solo animale destinato all'allattamento di bambini.

I porcili, inoltre, devono avere le mangiatoie o trugoli in cemento od in ghisa.

Alle scuderie si applicano le stesse disposizioni delle stalle.

Art. 128

Per ogni casa rurale, ove non sia possibile l'allacciamento all'acquedotto sarà provveduto all'approvvigionamento dell'acqua potabile con pozzi tubolari, oppure mediante cisterna con le modalità prescritte agli articoli 87- 88- 89 del presente Regolamento.

Art. 129

Fino a che sia permesso l'uso delle spazzature cittadine, per la concimazione dei terreni, queste, quando non vengono immediatamente utilizzate, devono essere raccolte in concimaie costruite con fondo e pareti impermeabili, intonacate internamente con malta di cemento, munite di coperchio a perfetta tenuta, e poste alla distanza di almeno 25 metri dalle abitazioni e dai pozzi.

I residui inutilizzabili per l'agricoltura devono essere sotterrati nell'ambito della proprietà.

Art. 130

Le capanne balneari non possono essere costruite che sulla spiaggia del mare e dovranno:

- a) essere di legno ben connesso o di altro materiale che si presti a lavatura e disinfezione;
- b) essere disposte a distanza non minore di un metro l'una dall'altra e se in più file, in modo che lo spazio libero fra fila e fila non sia inferiore a metri 5 e le capanne di ciascuna fila siano collocate in corrispondenza degli spazi liberi fra le capanne della fila antistante;
- c) essere provvedute di recipienti per la raccolta delle spazzature e di sputacchiere.

Le fogne che non possono essere costruite fuori dell'ambito della spiaggia devono corrispondere alle prescrizioni di cui le lettere b) c) d) dell'articolo 101, ed essere collegate mediante tubi impermeabili a pozzetti situati a' piedi della strada a mare, da cui le materie possano essere estratte con mezzi pneumatici.

Art. 131

Le Società, le Cooperative, i privati che esercitano stabilimenti balneari sulla spiaggia del mare devono inoltre provvedere:

- a) fino dall'inizio della stagione e per tutta la durata di essa alla sorveglianza sanitaria sui bagnanti;
- b) alla rimozione giornaliera delle spazzature raccolte nelle singole capanne e dell'alga accumulata sulla spiaggia; nonché alla costruzione di latrine a due reparti (uomini e donne) in numero di almeno una ogni 25 capanne, e munite di fogna costruita nel modo indicato dall'ultimo comma dell'articolo precedente;
- c) alla lavatura e disinfezione delle capanne ad ogni cambiamento di concessionario.

Art. 132

E' consentita la costruzione di capanne per uso di singoli privati qualora rispondano alle esigenze dell'art. 130; e quando pur non avendo latrina confogna propria sia dimostrata la possibilità di usare di altra latrina vicina.

Art. 133

E' assolutamente vietata la permanenza notturna nelle capanne balneari.

Art. 134

E' proibito di disperdere sulla spiaggia o sotterrare rifiuti di qualsiasi genere.

CAPO XIII

D e r o g h e

Art. 135

Per la costruzione di un fabbricato esistente o per il riattamento di una sua parte, il Sindaco ha facoltà di concedere deroghe a disposizioni del presente Regolamento, quando, intesi i competenti Uffici e la Commissione edilizia, risultino notevoli migliorie da apportarsi ai fabbricati, e sia evitato ogni danno ai frontisti. Quando il volto sulla concessione della deroga sia favorevole, la domanda della deroga stessa viene notificata ai frontisti interessati per le eventuali opposizioni. La notifica è fatta a mezzo del messo comunale, ed ogni ricorso deve essere presentato al Comune non oltre 15 giorni dalla notifica.

L'approvazione definitiva del progetto viene data quando non siano presentati rilievi, o se presentati, risultino infondati.

CAPO XIV

Demolizione degli edifici

Art. 136

In caso di demolizione totale di fabbricati, si deve prima procedere al vuotamento ed alla pulitura di tutti i pozzi neri, degli smaltitoi e delle canalizzazioni sotterranee, osservando le norme indicate nel presente Regolamento.

Le fogne che non rispondessero alle prescrizioni del regolamento stesso, e quelle che non venissero ulteriormente utilizzate, devono essere demolite.

Durante la demolizione dei fabbricati si deve evitare il sollevamento della polvere con opportuni inaffiamenti.

CAPO XV

Visita agli edifici in costruzione e permessi di abitabilità

Art. 137

Iniziata una costruzione, se ne deve dare avviso agli uffici comunali per constatare l'osservanza dell'art. 12 del Presente Regolamento.

Art. 138

Nessun edificio, o parte di esso, di nuova costruzione, oppure modificato, o restaurato con nuove murature, quando sia destinato ad abitazione può essere occupato totalmente o parzialmente senza l'autorizzazione del Sindaco.

Art. 139

L'autorizzazione viene accordata quando da ispezione dell'Ufficio d'Igiene risulti che il fabbricato sia conforme al progetto approvato e risponda alle esigenze igieniche.

Le ispezioni sono fatte in due periodi di tempo distinti.

La prima visita è fatta dall'Ufficio d'Igiene a richiesta dell'interessato, dopo ultimate le parti principali della fabbrica (muri grezzi, tetto, scale, impalcatura, fra piano e piano, condutture di scarico dei rifiuti domestici).

La seconda visita è fatta dall'Ufficio sanitario a lavori compiuti od in ogni caso a distanza non minore di 3 mesi dalla prima.

Art. 140

Quando in seguito alla seconda visita, l'edificio sia riconosciuto non ancora completamente asciutto, la visita sarà ripetuta, dietro richiesta del proprietario, non prima che siano trascorsi tre mesi in inverno ed uno in estate.

Art. 141

E' in facoltà del Sindaco di ordinare e far eseguire lo sgombero delle case che venissero abitate senza licenza, e di provocare il procedimento penale contro coloro che permettersero la occupazione ad uso di abitazione di fabbricati di nuova costruzione o di locali modificati con nuova muratura, prima che questi siano dichiarati abitabili.

Art. 142

In caso di rifiuto del Sindaco di autorizzare che una casa di nuova costruzione od in parte rifatta sia abitata, gli interessati possono, entro il termine di un mese dalla data di notificazioni del rifiuto, ricorrere al Prefetto, quando non intendano ricorrere alla Giunta Provinciale Amministrativa in sede contenziosa a termini dell'art. 1 N. 5 della Legge 17 Agosto 1907 N. 639.

CAPO XVI

Ispezioni sanitarie

Dichiarazioni di inabitabilità ed ordini di chiusura

Art. 143

Il Sindaco può far ispezionare dal personale a ciò delegato il suolo, le abitazioni, gli istituti di educazione, gli stabilimenti industriali, gli alberghi, gli esercizi pubblici ecc., per constatare se rispondano alle prescrizioni delle leggi e regolamenti in vigore, nonché al Regolamento presente.

Art. 144

Ogni qualvolta si constati che le condizioni dei luoghi e degli ambienti di cui l'articolo precedente non corrispondono alle dovute prescrizioni, il Sindaco diffida il

proprietario a rimuovere gli inconvenienti accertati entro un termine prefisso.

Ove il proprietario non vi si presti, il Sindaco fa procedere di ufficio alla esecuzione delle opere necessarie, o emette dichiarazione di inabitabilità a' sensi dell'articolo 71 del Testo Unico delle leggi sanitarie 1 agosto 1907, senza pregiudizio delle altre sanzioni penali.

La spesa per i lavori eseguiti d'ufficio sta a carico del diffidato, ed all'importo

della polizza liquidata dagli uffici competenti si aggiunge, a carico del diffidato stesso, il 20%, quale rimborso per la direzione e sorveglianza del lavoro.

CAPO XVI

Ispezioni sanitarie

Dichiarazioni di inabitabilità ed ordini di chiusura

Art.145

Le case che fossero giudicate in tutto od in parte inabitabili e fatte chiudere a termini dell'art. 71 sopracitato.

E' fissato un termine per l'allontanamento delle persone che abitano, trascorso il quale l'Autorità Municipale provvederà d'ufficio.

Art. 146

Le abitazioni dotate d'acquedotto non ne possono essere private per alcun motivo e qualora ciò avvenisse, salve le sanzioni penali, per la contravvenzione in

cui proprietario o inquilini fossero incorsi, possono essere dichiarate inabitabili.

Art.147

Contro la dichiarazione di inabitabilità fatta dal Sindaco, e contro l'ordine di chiusura di una casa, o di parte della medesima, sono ammessi i ricorsi di cui all'art.

142.

In questi casi il ricorso ha effetto sospensivo, salvi ed impregiudicati i provvedimenti che il Sindaco prendesse di urgenza a' sensi dell'art. 153 della legge comunale e provinciale.

Art. 148

Quando i proprietari, conduttori o direttori degli Istituti, stabilimenti od esercizi di cui all'art 143 non ottemperino alle disposizioni del presente regolamento entro il termine che sarà prefisso dalle singole diffide, il Sindaco ordina l'immediata chiusura degli istituti, stabilimenti od esercizi medesimi senza pregiudizio delle penalità sancite per i contravventori.

CAPO XVII

C o n t r a v v e n z i o n e

Art. 149

Le contravvenzioni alle prescrizioni del presente regolamento per le quali non siano stabilite pene speciali dal T.U. delle Leggi sanitarie, sono punite con pene pecuniarie da L. 5 a L. 500, salve sempre le pene maggiori sancite dal Codice penale per i reati da esse previsti.

Il Sindaco potrà inoltre ordinare al sospensione di lavori edilizi quando questi venissero eseguiti senza la prescritta autorizzazione.

Qualora, malgrado l'ordine di sospensione, i lavori fossero continuati, si applicheranno le disposizioni dell'art. 228 della Legge comunale e provinciale T.U. 4 Febbraio 1915 N. 148, modificate coll'art. 72 del R.D. 30 Dicembre 1923 N. 2839.

CAPO XVIII

Disposizioni transitorie

Art. 150

I piani terreni esistenti che rispondano alle prescrizioni dell'art. 31, il pavimento dei quali sia sopraelevato dal piano stradale almeno 20 centimetri, e che siano asciutti ed opportunamente difesi dalla umidità del suolo, possono essere destinati ad abitazione purchè abbiano un'altezza viva non inferiore a metri 2.50.

I piani terreni che non rispondano a tali condizioni e che entro due anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento non vengano riformati secondo il disposto del presente articolo saranno dichiarati inabitabili a' sensi dell'art. 145.

Art. 151

I proprietari dei fabbricati esistenti devono ottemperare entro due anni dalla data predetta alle disposizioni degli articoli 37 - 38 - 39 del presente Regolamento.

Qualora sia constatata la impossibilità di separare la cucina dalla latrina questa sarà tollerata anche in cucina, purchè ne sia divisa con pareti intonacate, elevantesi sino al soffitto e riceva aria e luce diretta dall'esterno.

Art. 152

Le trasformazioni delle fogne cieche in bottini Mouras a sensi dell'art. 98 e l'osservanza delle prescrizioni dei capoversi b) c) d) dell'art. 101 dovranno applicarsi alle fogne esistenti la prima volta che procederà alla vuotatura delle medesime.

Così pure dovrà provvedersi alla sostituzione delle canne di scarico in laterizio con altre di ghisa, di gres o di altro materiale impermeabile da approvarsi dall'Ufficio d'Igiene.

Art. 153

Entro due anni "i casoni" dovranno essere soppressi e sostituiti con case rispondenti alle esigenze del presente regolamento, alle disposizioni del quale dovrà entro un anno ottemperarsi anche dalle altre case rurali salvo quelle deroghe che, caso per caso, saranno ritenute ammissibili dall'Ufficio d'Igiene.